COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** N. 5 Del 16/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019 E DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.

Oggi **sedici**, del mese di **gennaio**, dell'anno **2019**, alle ore **quindici**, e minuti **zero**, il sottoscritto **dr. Giuseppe ZARCONE** – **COMMISSARIO STRAORDINARIO**, assistito dal Segretario Comunale **dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/08/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 0126167 del 06/09/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per l'amministrazione del Comune di Pavone Canavese;

Considerato che allo stesso competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

Assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale del Comune di Pavone Canavese, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019 E DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/08/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 0126167 del 06/09/2018 di scioglimento del Consiglio Comunale di Pavone e di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 30/10/1995, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: "In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2016 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 3.886 abitanti, per cui il Comune di Pavone Canavese rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

CONSIDERATO che:

• l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recita: "le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000

per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato la tariffa base al metro quadrato dell'imposta di pubblicità per i Comuni di classe V, fissandola in € 11,36;
- in virtù della citata disposizione, il Comune di Pavone Canavese ha aumentato le tariffe e i diritti entro la misura massima del 50% con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 21/05/2012;

VISTO che:

- l'articolo 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, abrogava l'art. 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a far data dal 26/06/2012;
- di conseguenza, l'aumento tariffario operato dal Comune di Pavone Canavese sarebbe diventato illegittimo dal 2013, se non fosse intervenuto il legislatore con una norma interpretativa contenuta nell'art. 1, comma 739, della Legge 208/2015; tale norma specificava che l'abrogazione operata dall'art. 23, comma 7, del D.L. sopra citato non aveva effetto per i comuni che avevano già deliberato l'aumento tariffario prima del 26/06/2012;
- quest'ultima norma di legge aveva pertanto legittimato il Comune di Pavone Canavese a mantenere gli aumenti tariffari in precedenza approvati poiché deliberati prima del 26/06/2012;

VISTO l'art. 19, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993 che stabilisce, per i Comuni di classe V, la misura del diritto sulle pubbliche affissioni pari a € 1,03 per i primi 10 giorni e € 0,31 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione;

RICHIAMATA la risoluzione n. 2/DF del 14/5/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) – Aumenti tariffari ex art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, abrogati dall'art. 23, comma 7, del D. L. n. 83 del 2012 – Norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015 –Sentenza della Corte Costituzionale del 10 gennaio 2018, n. 15.";

CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 12.12.2018, assunta con i poteri del Consigli Comunale, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 12.12.2018, assunta con i poteri del Consigli Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e confermate le tariffe sull'Imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.05.2012;

VISTO quanto stabilito dal comma 919 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 che così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a determinare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni a decorrere dal corrente anno 2019, così come definite nell'unito allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VALUTATO che le nuove tariffe non determineranno una variazione sostanziale nel gettito previsto nel Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15/2018;

CONSIDERATO che:

- la stampa e l'invio ai contribuenti dei bollettini per il pagamento dell'ICP viene curata dalla Società M.T. S.p.A. affidataria della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- il concessionario per poter provvedere alla stampa e spedizione dei bollettini di pagamento, necessita dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2019;

SENTITO in merito il concessionario che suggerisce il differimento dei termini al 28 febbraio 2019 per il pagamento dell'ICP del 2019, in modo tale da avere a disposizione il tempo necessario per l'elaborazione, la stampa e l'invio dei bollettini ai contribuenti;

DATO ATTO che lo spostamento di scadenza non produrrà alcun danno economico all'Ente;

RITENUTO opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire dal 31/01/2019 al 28/02/2019 la scadenza, per l'annualità 2019 e con effetto unicamente per tale annualità, relativa a:

- presentazione delle denunce di variazione in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa narrativa:

- 1. di determinare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di differire al 28.02.2019 il termine per la presentazione delle denunce di variazione e per il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con effetto unicamente sull'annualità 2019;
- **3.** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012;
- **4.** di pubblicare le aliquote e detrazioni adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- **5.** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA Il Responsabile del Servizio f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

Il Commissario Straordinario F.to Dr. Giuseppe Zarcone

Il Segretario Comunale F.to Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/01/2019, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

Pavone Canavese, lì 18/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Maura RAISE

| | Divenuta esecutiva in data |
|------|---|
| | Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000); |
| | In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimita' da parte del Difensore Civico, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000) - Trasmesso al Difensore Civico in data - Modificata/Revocata su invito del Difensore Civico con atto n. del - Riconfermata dall'Organo Deliberativo con atto n. del |
| | Il Responsabile della Segreteria Maura RAISE |
| Ε' α | copia conforme all'originale per uso amministrativo. |
| Pav | vone Canavese, lì Il Responsabile della Segreteria Maura RAISE |